



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

TERZA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio 15 dicembre 2023, n. 462, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2024 i ricorsi assegnati alla Sezione terza, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

Sezione Terza principale

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Automobile Club d'Italia (ACI);
 - Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV);
 - Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
 - Capitanerie di Porto e Autorità Portuali;
 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV);
 - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Gestori Aeroportuali;
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
 - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi in materia di accesso a corsi di laurea e corsi di specializzazione, ad esclusione dei corsi di specializzazione per le attività di "sostegno", e controversie diverse da quelle devolute alla competenza di altre sezioni;
- B) Controversie in materia di energia, ivi comprese quelle di cui all'art. 119, comma 1, lettere l) e m-septies) c.p.a., ad esclusione di quelle attribuite alla competenza di altre sezioni.

Sezione Terza bis

ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno" e di quelli riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali.

Sezione Terza ter

ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Banca d'Italia;
- Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.a.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle controversie riguardanti:
 - il personale docente e i ricercatori;
 - l'Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), CINECA, INVALSI;
 - gli Enti di ricerca.

Sezione Terza quater

ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della Salute;
- ISS - Istituto Superiore di Sanità;
- AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia della sanità;
- Aziende Sanitarie Locali e Istituti ospedalieri;
- Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al decreto n. 462/2023.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2024.

Roma, data firma

Il Presidente F.F.
Giuseppe Sapone